INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

# Polizza SFERA+

## Area Beni

Condizioni di Assicurazione

## Modulo Terremoto Locatario

Edizione luglio 2026

SFERA+

Dedicato ai correntisti di Fideuram -
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
(di seguito anche Fideuram S.p.A.)

Mod. 186384-010-072026

Società del Gruppo INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI

# Modulo Terremoto Locatario

Caro Cliente,
il Modulo **Terremoto Locatario** integra le Condizioni di Assicurazione di SFERA+, la Polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Protezione che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:
- **SEZIONE I** (Artt. 1 – 7) – Norme relative alle coperture assicurative del Modulo
- **SEZIONE II** (Artt. 8 - 13) – Norme relative alla gestione del sinistro
- **GLOSSARIO**

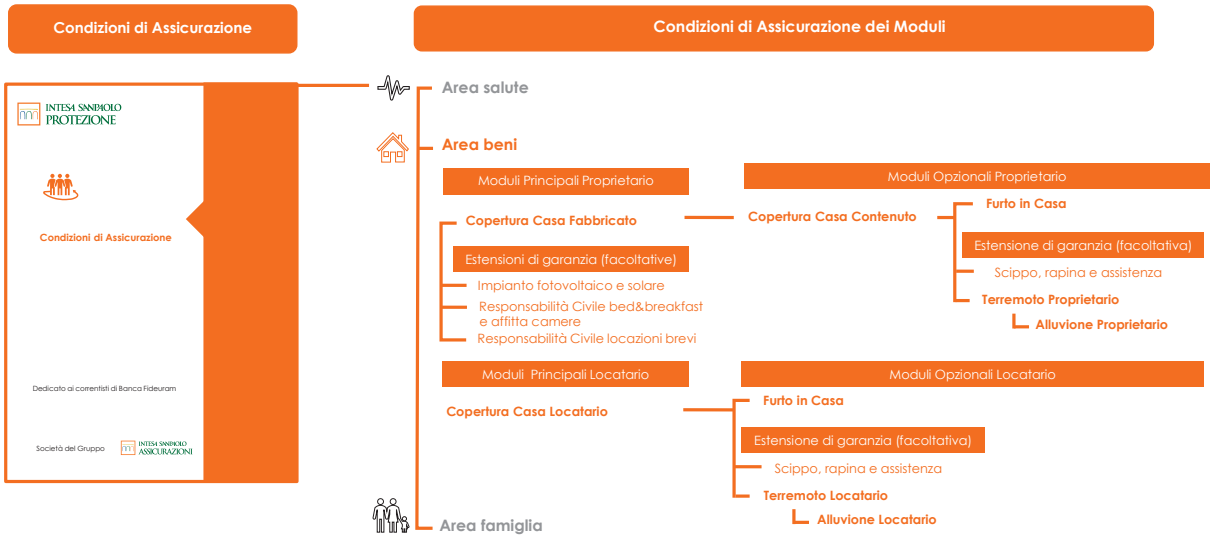


Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del Modulo Terremoto Locatario abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento
- **note inserite a margine del testo**, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al Cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti
- **elemento grafico di colore grigio, riconoscibile anche grazie all'icona,** identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della Polizza
- **elemento grafico di colore arancione**, **riconoscibile anche grazie all'icona,** identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.

Il set informativo di SFERA+, disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo Protezione www.intesasanpaoloprotezione.com ed è composto da:
- **Condizioni di assicurazione del Prodotto SFERA+**
- **Documento Informativo Precontrattuale (DIP)**
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)**
- **Condizioni di assicurazione del Modulo Terremoto Locatario**

Grazie per l'interesse dimostrato.

# Indice

## SEZIONE I – MODULO TERREMOTO LOCATARIO

### NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO


Art. 1. CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO — Pag. 1 di 9
Art. 1.1 Terremoto Locatario — Pag. 1 di 9
Art. 2. CHE COSA NON È ASSICURATO — Pag. 2 di 9
Art. 2.1 Terremoto Locatario — Pag. 2 di 9
Art. 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE — Pag. 2 di 9
Art. 3.1 Terremoto Locatario — Pag. 2 di 9
Art. 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE — Pag. 3 di 9
Art. 5. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI — Pag. 3 di 9
Art. 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE — Pag. 4 di 9
Art. 6.1 Carenze — Pag. 4 di 9
Art. 7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO — Pag. 4 di 9
Art. 7.1 Aggravamento e riduzione del rischio — Pag. 4 di 9
Art. 7.2 Cambio dell'abitazione, trasloco — Pag. 4 di 9
Art. 7.3 Variazione delle somme assicurate e delle franchigie — Pag. 4 di 9


## SEZIONE II – MODULO TERREMOTO LOCATARIO

### NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINITRO


Art. 8. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO — Pag. 5 di 9
Art. 8.1 Denuncia del sinistro — Pag. 5 di 9
Art. 8.2 Procedure per la valutazione del danno — Pag. 5 di 9
Art. 8.3 Mandato dei periti — Pag. 6 di 9
Art. 8.4 Determinazione del danno — Pag. 6 di 9
8.4.1 Fabbricato (Valore a nuovo) — Pag. 6 di 9
Art. 9. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI — Pag. 6 di 9
Art. 10. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA — Pag. 7 di 9
Art. 11. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO — Pag. 7 di 9
Art. 12. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI — Pag. 7 di 9
Art. 13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEL PRODOTTO SFERA+ — Pag. 7 di 9

GLOSSARIO — Pag. 8 di 9

## Da ricordare

| | |
|---|---|
| **Proprietario** | Soggetto che sottoscrive un contratto di locazione di un immobile con il Locatore (in genere il proprietario dello stesso) per utilizzare e godere dell'immobile a fronte del riconoscimento del pagamento di un importo (il canone di locazione). |
| **Fabbricato** | I locali adibiti a civile abitazione escluso il terreno, indicati nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale. Include un ufficio o uno studio privato, solo se comunicante con l'abitazione stessa.<br>Nel termine fabbricato è compreso anche tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato stesso, come:<br>• gli impianti e le installazioni, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato, considerati fissi per natura e destinazione comprese le tende esterne e le verande (sia chiuse che aperte) e altre cose stabilmente fissate, in modo durevole<br>• gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Società che forniscono servizi<br>• le opere murarie e di finitura<br>• le opere di fondazione o interrate<br>• gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico<br>• le pertinenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate<br>• le quote di proprietà comune, se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare. |
| **Contenuto** | L'insieme dei beni utilizzati per uso domestico e personale (compreso l'arredamento) che si trovano all'interno del fabbricato indicati nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale. Sono compresi anche:<br>a) cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, oggetti che abbiano valore artistico<br>b) preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti o orologi, anche solo parzialmente d'oro o di platino o con pietre preziose<br>c) valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori<br>d) beni utilizzati per uso professionale se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato comunicante con l'abitazione stessa<br>Comprende anche gli impianti di prevenzione e di allarme.<br>Non rientrano nel Contenuto i beni posti all'aperto. |
| **Pertinenze** | I locali a uso civile situati all'indirizzo indicato nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale non comunicanti con l'abitazione (es. cantine, box, soffitte), posti anche in corpi separati rispetto alla stessa, purché abbiano le caratteristiche costruttive del fabbricato. Il box può essere situato a un indirizzo diverso dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla Polizza.<br>Migliorano l'utilizzo ed il valore dell'abitazione principale alla quale sono adibite.<br>Le pertinenze sono censite al Catasto. |
| **Contenuto delle pertinenze** | Arredamento, provviste alimentari, elettrodomestici, abbigliamento, macchinari per il giardinaggio, biciclette e attrezzi in genere, ciclomotori (anche sportivi). |

## sezione I

## NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

## articolo 1. CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO

Sono assicurabili tutti gli immobili che presentano le caratteristiche costruttive indicate nel Glossario

### 1.1 Terremoto Locatario

Intesa Sanpaolo Protezione paga, in base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale, i danni materiali e diretti causati al contenuto, anche se di proprietà di terzi causati da:
a) terremoto
b) incendio, esplosione o scoppio conseguenti a terremoto

**da sapere:** in caso di terremoto il Consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza.
Sul sito della Protezione Civile è possibile verificare se lo stabile assicurato si trovi in una delle aree interessate

solo se il fabbricato assicurato si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti o in altra attestazione dell'evento sismico.
L'acquisto del Modulo è subordinato all'acquisto del Modulo Copertura Casa Locatario.

D'ora in poi, con la locuzione 'Cliente o Assicurato' si intenderà:
- Cliente, quando coincide con Assicurato
- Assicurato, quando non coincide con il Cliente e nel cui interesse è stato acquistato il Modulo.

L'acquisto del Modulo può avvenire nello stesso momento in cui viene acquistato il prodotto assicurativo SFERA+ o in un momento successivo.
D'ora in poi quando si farà riferimento al Documento di polizza si intenderà il documento sottoscritto dal Cliente all'atto dell'acquisto del prodotto assicurativo SFERA+ e quando si farà riferimento all'Appendice contrattuale si intenderà il documento sottoscritto dal Cliente quando l'acquisto del Modulo è avvenuto in un momento successivo.

Per i danni al contenuto Intesa Sanpaolo Protezione paga:
- fino all'80% della somma assicurata per annualità di Polizza
- al massimo il 50% della somma assicurata per sinistro e per annualità di Polizza per cose speciali, valori ed eventuale attrezzatura oggetto di contratto di *leasing*.

Inoltre, Intesa Sanpaolo Protezione paga anche somme superiori rispetto a quelle fissate nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale per il Contenuto, purché legate agli eventi Terremoto, Incendio, Esplosione o scoppio conseguenti a Terremoto, per spese di:
a) demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino a raggiungere il 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro per sinistro
b) pernottamento in altro alloggio fino al massimo di 5.000 euro per sinistro
c) rimozione, trasporto e deposito presso terzi delle cose assicurate situate nei locali danneggiati o nelle loro pertinenze fino al massimo di 5.000 euro per sinistro
d) rifacimento dei documenti personali andati distrutti fino al massimo di 1.000 euro per sinistro

purché legate agli eventi terremoto, incendio, esplosione o scoppio conseguenti a terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha provocato un sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" se sono avvenuti nel periodo di copertura.

Le garanzie indicate nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto, entro le somme assicurate e per periodo assicurativo. In caso di sinistro indennizzabile, al Cliente o all'Assicurato viene pagato l'importo del danno subito, entro la somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati.

## articolo 2. CHE COSA NON È ASSICURATO

### 2.1 Terremoto Locatario

Sono esclusi i danni:

1. causati da, maremoti, mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina
2. causati da eruzione vulcanica, o bradisismo in assenza di eventi sismici
3. causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
4. ad abitazioni realizzate in contrasto a norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui
5. ad abitazioni in corso di costruzione o che siano in stato di abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione
6. indiretti o consequenziali
7. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni risultassero originati dagli eventi coperti
8. causati da sovraccarico di neve o fenomeno elettrico
9. a beni mobili all'aperto
10. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che queste circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate
11. da furto, rapina saccheggio o danni riconducibili a mancanze di qualsiasi genere
12. ad abitazioni possedute da Associazioni, Società, Imprese, Istituti, Enti pubblici
13. ai veicoli soggetti ad immatricolazione.

**bradisismo:** lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto

**trasudamento:** si intende una lenta uscita di liquido in minutissime gocce

**consequenziali:** conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti

**mobili all'aperto:** si intendono i beni mobili all'aperto non custoditi all'interno dei fabbricati, come ad esempio attrezzature, bici, gazebo

## articolo 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

### 3.1 Terremoto Locatario

Per i danni al contenuto la Compagnia paga fino all'80% della somma assicurata per annualità di Polizza.
L' indennizzo si calcola detraendo una franchigia pari al 10% della somma assicurata per il contenuto per singolo sinistro. In caso di danni al contenuto, per cose speciali, valori ed eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing, la Compagnia paga al massimo il 50% della somma assicurata per sinistro e per annualità di Polizza.

**TERREMOTO**

**Esempio n. 1 - Meccanismo di funzionamento della franchigia con danno accertato inferiore all'importo massimo di Indennizzo/Risarcimento:**

- Somma Assicurata 30.000 euro
- Limite d'Indennizzo (80% della somma assicurata): 24.000 euro
- Danno accertato: 10.000 euro
- Franchigia (10% della somma assicurata): 3.000 euro
- Applicazione della franchigia al danno:
  danno 10.000 euro - franchigia 3.000 euro = 7.000 euro
- Indennizzo/Risarcimento riconosciuto: 7.000 euro

**Esempio n. 2 - Meccanismo di funzionamento della franchigia con danno accertato superiore all'importo massimo di Indennizzo/Risarcimento:**

- Somma Assicurata 30.000 euro
- Limite d'Indennizzo (80% della somma assicurata): 24.000 euro
- Danno accertato: 28.000 euro
- Franchigia (10% della somma assicurata): 3.000 euro
- Applicazione della Franchigia al danno:
  danno 28.000 - franchigia 3.000 euro = 25.000 euro

Indennizzo/Risarcimento riconosciuto: 24.000 euro

## articolo 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture sono valide per gli immobili ubicati in Italia.

## articolo 5. DICHIARAZIONE INESATTE E RETICENTI

All'atto dell'acquisto del Modulo il Cliente dichiara:

a) se le caratteristiche costruttive del Fabbricato sono quelle del FABBRICATO TIPO A o TIPO B riportate nel Glossario
b) la tipologia di Fabbricato (villa o appartamento)
c) le modalità di utilizzo del Fabbricato (dimora abituale o saltuaria)
d) i metri quadri della tipologia di Fabbricato (villa o appartamento), che vengono utilizzati per calcolare il premio e la somma assicurata

Tali dichiarazioni devono essere vere ed esatte.

Se Intesa Sanpaolo Protezione viene a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni sopra richiamate e il Cliente ha agito con dolo o colpa grave, ha il diritto di chiedere l'annullamento del Modulo Terremoto Locatario e dei Moduli il cui acquisto è subordinato all'acquisto del Modulo Terremoto Locatario entro tre mesi da quando ne è venuta a conoscenza. Se Intesa Sanpaolo Protezione intende esercitare tale diritto deve trasmettere entro lo stesso termine al Cliente una apposita dichiarazione recante l'intenzione di domandare l'annullamento dei Moduli e se non lo fa, perde il suo diritto.
Se si verifica un sinistro per uno degli eventi assicurati dal Modulo Terremoto Locatario prima che Intesa Sanpaolo Protezione venga a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o prima che essa eserciti il diritto di chiedere l'annullamento dei Moduli, il sinistro non viene pagato.

Se il Cliente non ha agito con dolo o colpa grave Intesa Sanpaolo Protezione ha il diritto di recedere dal Modulo Terremoto Locatario e dai Moduli il cui acquisto è subordinato all'acquisto del Modulo Terremoto Locatario entro tre mesi da quando è venuta a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni.
Se si verifica un sinistro per uno degli eventi assicurati dal Modulo Terremoto Locatario prima che Intesa Sanpaolo Protezione venga a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o prima che essa eserciti il diritto di recesso, la somma dovuta in caso di accoglimento del sinistro è ridotta in proporzione della differenza tra il premio pagato dal Cliente e quello che avrebbe pagato se Intesa Sanpaolo Protezione avesse conosciuto il reale stato delle cose, tranne nel caso in cui le caratteristiche costruttive del Fabbricato non siano riconducibili né al FABBRICATO TIPO A né al FABBRICATO TIPO B, nel qual caso il sinistro non viene pagato.

## articolo 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

La data di inizio e di fine delle coperture del Modulo sono indicate nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale.
Per le modalità di aggiornamento, di estinzione (recesso, disdetta), e dell'estinzione dei Moduli della Polizza si rimanda-alle Condizioni di Assicurazione del Prodotto SFERA+.

Tutte le coperture finiscono comunque in caso di comunicazione da parte del Cliente o dell'Assicurato della vendita dell'immobile assicurato nelle modalità previste dall'art. 7.3.

### 6.1 Carenze

La copertura della garanzia Terremoto non opera nei 7 giorni successivi alla data di decorrenza della Polizza o dell'Appendice di polizza.
Se il Cliente aumenta la somma assicurata la variazione decorre dall'ottavo giorno successivo alla data dell'operazione. Nei 7 giorni successivi alla data di decorrenza dell'operazione, pertanto, in caso di sinistro indennizzabile Intesa Sanpaolo Protezione paga nei limiti della somma assicurata precedente alla data dell'operazione.

## articolo 7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

### 7.1 Aggravamento e riduzione del rischio

All'atto dell'acquisto del Modulo Copertura Casa Fabbricato, il Cliente dichiara:
a) se le caratteristiche costruttive del Fabbricato sono quelle del FABBRICATO TIPO A o TIPO B riportate nel Glossario
b) la tipologia di Fabbricato (villa o appartamento)
c) i metri quadri della tipologia di Fabbricato (villa o appartamento), che vengono utilizzati per calcolare il premio e la somma assicurata

Tali dichiarazioni devono essere vere ed esatte.

Intesa Sanpaolo Protezione ha il diritto di recedere dal Modulo Terremoto Locatario e dai Moduli il cui acquisto è subordinato all'acquisto del Modulo Terremoto Locatario entro 30 giorni da quando è venuta a conoscenza dell'aggravamento del rischio o perché glielo ha comunicato il Cliente o perché ne è venuta a conoscenza in altro modo. Il recesso ha efficacia immediata nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) ed ha efficacia 15 giorni dopo la data in cui Intesa Sanpaolo Protezione è venuta a conoscenza dell'aggravamento del rischio, nei casi previsti dalla lettera c).

Se si verifica un sinistro per uno degli eventi assicurati dal Modulo Terremoto Locatario o dai Moduli il cui acquisto è subordinato all'acquisto del Modulo Terremoto Locatario prima che Intesa Sanpaolo Protezione venga a conoscenza dell'aggravamento del rischio o prima che sia scaduto il termine per esercitare il diritto di recesso o prima che esso abbia efficacia:
- nei casi previsti dalle lettere a) e b) il sinistro non viene pagato
- nel caso previsto dalla lettera c) la somma dovuta in caso di accoglimento del sinistro è ridotta tenuto conto del rapporto tra il premio fissato per il Modulo e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al momento della decorrenza del Modulo.

### 7.2 Cambio dell'abitazione, trasloco

In caso di trasloco Intesa Sanpaolo Protezione estende temporaneamente le coperture assicurative acquistate anche al Fabbricato presso il quale il Cliente o l'Assicurato ha traslocato, per un massimo di 15 giorni dalla data di inizio del trasloco, opportunamente provata, entro i quali il Cliente si obbliga a comunicare a Intesa Sanpaolo Protezione i dati del Fabbricato presso il quale ha traslocato, se intende assicurarlo.

### 7.3 Variazione delle somme assicurate

Il Cliente può richiedere la variazione delle somme assicurate a condizione che la versione del Modulo sia ancora in vendita al momento della richiesta. A fronte della richiesta la Compagnia, inoltre, stabilisce le condizioni per la variazione e, in caso di accettazione da parte del Cliente, viene emessa apposita Appendice Contrattuale.

**NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI**

# sezione II

## articolo 8. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

### 8.1 Denuncia del sinistro

Per tutte le garanzie (eccetto per la garanzia Assistenza) il Cliente o l'Assicurato deve denunciare il sinistro a Intesa Sanpaolo Protezione appena ne ha la possibilità e comunque non oltre 10 giorni dalla data dell'evento che ha causato il danno materiale, utilizzando:

- l'App Intesa Sanpaolo Assicurazioni
- il numero 800.124.124 (dall'Italia) o +39 02.30.32.80.13 (dall'estero) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30
- l'Area Clienti sul sito di Intesa Sanpaolo Protezione accessibile dal sito internet (www.intesasanpaoloprotezione.com)

oppure per iscritto tramite:

- E-mail a: sinistrifideuram@intesasanpaoloprotezione.com
- PEC a: sinistrifideuram@pec.intesasanpaoloprotezione.com
- raccomandata A/R: a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10, 10122 – Torino
- fax: al numero 011.093.1062

Dopo la denuncia di sinistro, il Cliente o l'Assicurato deve inviare le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari sul sinistro e ogni altro documento o elemento utile per la definizione del sinistro.

**Attenzione!**
Se si abita in un condominio, in caso di sinistro, bisogna ricordarsi di contattare l'amministratore per l'attivazione anche della polizza condominiale se presente

**Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia**
I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

Il Cliente o l'Assicurato devono mettere a disposizione di Intesa Sanpaolo Protezione e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte di Intesa Sanpaolo Protezione della denuncia del sinistro.

**da sapere:** l'Assicurato deve conservare qualsiasi traccia o residuo riferibili al sinistro e più in generale ogni altro elemento che possa dare evidenza del danno subito)

**riferimento normativo:** art. 1914 del Codice Civile

Intesa Sanpaolo Protezione si fa carico delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di salvataggio. L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per limitare il danno. L' inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento.

### 8.2 Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno per la garanzia Terremoto è determinato:

a) direttamente da Intesa Sanpaolo Protezione, o da un perito incaricato dalla stessa insieme al Cliente o una persona da lui designata
   oppure
b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno da Intesa Sanpaolo Protezione e uno dal Cliente con atto unico di nomina e mandato dei periti. In caso di disaccordo fra i due periti, gli stessi devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro che deve risultare per iscritto. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se Intesa Sanpaolo Protezione o il Cliente non nominano il loro perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine saranno effettuate dal Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito: quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

### 8.3 Mandato dei periti

Per la garanzia Terremoto i periti incaricati devono:
a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro
b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto
c) verificare se l'Assicurato/Cliente ha mantenuto gli obblighi previsti in caso di sinistro
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore
e) procedere alla stima dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella polizza.

**da sapere:** per esempio la correttezza del piano, dei metri quadri e le caratteristiche generali dichiarate nel modulo di polizza

Nel caso di procedura per la valutazione del danno come indicato nel precedente articolo lettera b), i risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti (perizia definitiva).
La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere indicato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
Resta salva la possibilità per Intesa Sanpaolo Protezione e il Cliente di intraprendere ogni azione inerente il pagamento della somma dovuta.

### 8.4 Determinazione del danno

Per determinare l'ammontare del danno si seguono i criteri descritti in seguito, entro i limiti previsti nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale:

#### 8.4.1 Contenuto (Valore a nuovo)

Per tutti i beni del Contenuto l'ammontare del danno è dato dalla somma corrispondente:
a) alle spese da sostenere per riparare i beni danneggiati
b) alle spese da sostenere per sostituire i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti.

L'indennizzo non può superare il doppio del valore che i beni del contenuto avevano al momento del sinistro.
Dall'indennizzo sarà detratto il valore dei residui.

**valore dei residui:** è il valore dei beni del contenuto che a seguito del sinistro non risultano danneggiati e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo

Si precisa che:
a) per le collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del conseguente deprezzamento della collezione stessa.
b) per i documenti personali, si quantificano le spese per il loro rifacimento.
c) per i valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi
d) per i titoli di credito:
- Intesa Sanpaolo Protezione paga l'indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze
- se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicuratoper la procedura stessa.

e) per gli effetti cambiari, la polizza opera soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria

**collezioni:** si intendono le raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo

**valore nominale:** di un titolo di credito si intende l'importo riportato (stampato) sul certificato del titolo stesso

**procedura di ammortamento:** è la procedura di giurisdizione volontaria in base alla quale se viene smarrito, distrutto o sottratto un titolo di credito, ad es. assegno bancario, il creditore del titolo, ad es. chi deve incassare l'assegno, può fare ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per ottenere l'autorizzazione al pagamento a suo favore del titolo

**azione cambiaria:** che spetta al portatore della cambiale nei confronti di tutti i sottoscrittori della stessa quando alla sua presentazione il pagamento è rifiutato dal trattario o dall'emittente

La stima con il criterio del Valore a nuovo non si effettua:
- per oggetti d'arte e d'antiquariato e preziosi, per i quali si stima il valore commerciale;
- per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il valore al momento del sinistro.

## articolo 9. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'importo

che risulti dovuto e ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma, la Compagnia provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito e se il ritardo dipende da fatti imputabili alla Compagnia, gli interessi si calcolano al tasso legale determinato dalla legge dal giorno del ritardo fino alla data di effettivo pagamento (art. 1284 codice Civile comma 1°).

## artiocolo 10. RINUNCIA ALLA RIVALSA

Intesa Sanpaolo Protezione rinuncia, tranne nel caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:
- del Cliente o dell'Assicurato
- delle persone ospitate dal Cliente o dell'Assicurato
- delle persone di cui il Cliente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- dei familiari del Cliente o dell'Assicurato che abbiano in uso l'abitazione a qualsiasi titolo

## articolo 11. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

In caso di terremoto, trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del sinistro, l'Assicurato può richiedere il 50% come anticipo dell'indennizzo presumibile, se non vi sono riserve o contestazioni sul diritto all'indennizzo o sulla sua quantificazione e se l'ammontare presumibile supera i 25.000 euro.

## articolo 12. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono attive più polizze il Cliente, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie Assicurative richiedendo a ciascuno l'importo dovuto, secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

## articolo 13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEL PRODOTTO

Oltre a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione del Modulo Terremoto Locatario trovano applicazione le norme di legge e regolamentari applicabili alla Polizza e le disposizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione del Modulo Copertura Casa Locatario e del Prodotto.

# GLOSSARIO

**ANNUALITÀ DI POLIZZA**
Periodo che va dall'inizio della copertura del Modulo alla scadenza della Polizza.

**APPENDICE CONTRATTUALE**
Il documento sottoscritto dal Contraente per l'acquisto o per l'estinzione di Moduli (rispetto al contratto di Polizza), per la variazione degli elementi contrattuali quali ad esempio dei massimali o delle somme assicurate, per l'acquisto o per l'eliminazione delle Estensioni di garanzia.

**ASSICURATO**
La persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione che può essere anche diversa dal Contraente

**BRADISISMO**
Lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO**
- TIPO A Fabbricato tradizionale
  Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili. Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili, in misura non superiore al 30% della superficie complessiva degli stessi.
  La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili.
- TIPO B Fabbricato in legno lamellare
  Fabbricato con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all'epoca di costruzione.
  Il manto esterno del tetto può essere costruito in materiali incombustibili o in legno lamellare o in tegole bituminose.
  Le pareti interne, i solai, i soffitti e i rivestimenti, possono essere anche in materiali combustibili purché opportunamente trattati e rispondenti alle norme per l'impiego in edilizia.
  Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione o interrate tramite idonei dispositivi di ancoraggio.

Il cappotto termico, se presente, anche se realizzato in materiali combustibili è considerato parte del fabbricato sia per il TIPO A che per il TIPO B, purché correttamente installato.

**CARENZA**
Il periodo di tempo durante il quale le coperture non hanno effetto. Viene calcolato a partire dalla data di decorrenza della Polizza.

**CONTRAENTE/CLIENTE**
La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Protezione. Può coincidere con l'Assicurato.

**COSE**
Sia gli oggetti materiali e mobili sia gli animali.

**DOCUMENTO DI POLIZZA**
È il documento sottoscritto dalle parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio pagato, la durata delle coperture assicurative e attesta l'esistenza del contratto di assicurazione

**ESPLOSIONE**
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

**FRANCHIGIA**
L'importo che resta a carico dell'Assicurato espresso in percentuale sulla somma assicurata.

**FURTO**
L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.

**INCENDIO**
La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può auto estendersi e propagarsi.

**INCOMBUSTIBILI**
Sono considerati incombustibili:
- cemento e cemento armato
- pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli
- pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili)

altri materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero

**POLIZZA**
Documento che attesta il Contratto di Assicurazione

**PREMIO**
La somma dovuta dal Contraente a Intesa Sanpaolo Protezione come corrispettivo dei moduli acquistati.

**RESIDUO**
È il valore che, a seguito del sinistro, non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo.

**SCOPERTO**
La parte di danno indennizzabile a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

**SCOPPIO**
L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

**SINISTRO**
L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

**SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE**
La somma indicata nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro detratti eventuali sotto limiti, scoperti o franchigie.

**TERREMOTO**
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio e i danni relativi sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nell'annualità di Polizza.

**VALORE A NUOVO**
Il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:
- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie)
- per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.

**VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO**
Il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione.

**VALORE COMMERCIALE**
Il valore del bene danneggiato, distrutto o sottratto secondo il comune commercio.

INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

**Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.** Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28